

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.
- 3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 423 del 16.12.2019.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — ZS «Plaukti»

(Causa C-736/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Articolo 16, paragrafo 5, terzo comma – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articoli 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Sostegno dello sviluppo rurale – Pagamenti agroambientali – Sostegno per il mantenimento della biodiversità nelle praterie – Inosservanza dei presupposti per la concessione di tali pagamenti – Sfalcio prematuro – Riduzione ed esclusione di detti pagamenti – Norme obbligatorie – Criteri di gestione obbligatori – Requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali – Impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie, dei requisiti minimi e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale]

(2021/C 217/13)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZS «Plaukti»

con l'intervento di: Lauku atbalsta dienests

Dispositivo

- 1) L'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, dev'essere interpretato nel senso che non è applicabile nel caso in cui il richiedente il sostegno non abbia rispettato gli impegni agroambientali relativi ai requisiti riguardanti lo sfalcio, senza che sia stata constatata alcuna modifica del gruppo di colture interessato.
- 2) Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale un medesimo requisito può al contempo costituire un requisito minimo in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e un requisito che va al di là di tali requisiti minimi, ossia un presupposto per la concessione di pagamenti agroambientali.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.